



## **CAMERA DEI DEPUTATI COMMISSIONE GIUSTIZIA**

### **II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)**

*Audizione informale del 1° dicembre 2025*

Esame delle abbinare proposte di legge C. 594 D'ORSO, C. 735 GRIBAUDDO, C. 751 D'ORSO, C. 867 CALDERONE, C. 2432 PITTALIS, C. 2629 Governo e C. 2633 DORI in tema di "Riforma dell'ordinamento forense"

### **OSSERVAZIONI DI A.N.F.**

#### **INDICE:**

- **PREMESSA;**
- **I PRINCIPI GENERALI SULL'ORDINAMENTO FORENSE: ANALISI E PROPOSTE EMENDATIVE;**
- **L'INFORMAZIONE SULL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE: ANALISI E PROPOSTE EMENDATIVE;**
- **LO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE IN FORMA COLLETTIVA: ANALISI E PROPOSTE EMENDATIVE;**
- **L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE IN FAVORE DI ALTRO AVVOCATO: ANALISI E PROPOSTE EMENDATIVE;**
- **IL REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ CON L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE: ANALISI E PROPOSTE EMENDATIVE;**
- **LE LEZIONI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE: ANALISI E PROPOSTE EMENDATIVE;**
- **IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE: ANALISI E PROPOSTE EMENDATIVE;**
- **IL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE: ANALISI E PROPOSTE EMENDATIVE;**
- **L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE: ANALISI E PROPOSTE EMENDATIVE;**
- **CIRCA L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE: ANALISI.**

## Premessa

Ringraziando il Presidente e la Commissione tutta per aver invitato l'**Associazione Nazionale Forense** a partecipare al ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 594 D'ORSO, C. 735 GRIBAUDO, C. 751 D'ORSO, C. 867 CALDERONE, C. 2432 PITTALIS, C. 2629 *Governo* e C. 2633 DORI, in tema di "*Riforma dell'ordinamento forense*", si fornisce il seguente contributo, rimanendo a disposizione per ogni eventuale approfondimento delle considerazioni esposte nel presente documento.

A.N.F. rappresenta fin dal 1964 una delle maggiori associazioni degli avvocati italiani e da oltre sessant'anni il suo ruolo è quello di rappresentare gli interessi della classe forense. In questo ruolo A.N.F. muove le proprie osservazioni in relazione alle proposte di legge sopra richiamate.

La nostra associazione auspica da tempo una profonda riforma della vigente legge professionale (legge 31 dicembre 2012, n. 247). Tuttavia, le proposte di legge per la riforma dell'ordinamento forense attualmente in discussione presentano delle rilevanti criticità e non sembrano adeguati a realizzare il processo riformatore che sarebbe necessario.

Sotto molti aspetti, le proposte di legge in esame propongono una mera risistemazione della vigente legge professionale, in cui l'unica novità di rilievo è il superamento del divieto di terzo mandato, con una estensione del numero di mandati per i quali ci si può validamente candidare ed essere eletti nei consigli dell'ordine e nel C.N.F.

Per il resto, permane una visione della professione, interamente concentrata sulla difesa in giudizio, mentre manca ogni riferimento alla tutela degli interessi fuori dalla giurisdizione e, più in generale, ai modi di svolgere la professione che non siano ascrivibili alla funzione dell'avvocato come sacerdote del processo.

La riforma dell'ordinamento forense che sarebbe necessaria **dovrebbe realizzare un intervento di profonda modernizzazione delle istituzioni forensi e una riscrittura delle regole sull'esercizio della professione, che vada nel senso della concorrenza, della liberalizzazione e della espansione in nuovi ambiti di consulenza legale.**

In aggiunta a quanto precede, occorre anche osservare che parallelamente all'esame delle proposte di legge sopra richiamate, il Parlamento sta esaminando due ulteriori proposte di legge delega in tema di ordinamenti professionali:

- una proposta di legge che istituisce una delega per il riordino degli ordinamenti relativi a quindici diverse professioni (C. 1663)<sup>1</sup>; e
- una proposta di legge in tema di ordinamento professionale dei dottori commercialisti (C. 2628).

Sarebbe opportuno che la disciplina dell'ordinamento forense fosse armonizzata, per quanto possibile, con le discipline degli altri ordinamenti, superando una serie di peculiarità che esistono per ragioni storiche, ma che oggi non hanno certamente più ragione di essere.

Le proposte contenute nei paragrafi che seguono sono formulate nello spirito di porre rimedio alle più evidenti criticità delle proposte di legge attualmente in esame e proporre l'introduzione degli elementi di rinnovamento che – a giudizio di A.N.F. – sarebbero necessari.

A ciò aggiungasi che il metodo legislativo di cui si propone l'utilizzo nella proposta di legge di iniziativa governativa (C. 2629), quello della legge delega, impone un percorso piuttosto rigido anche rispetto ai futuri decreti attuativi atteso che i principi e criteri direttivi indicati sono molto dettagliati, essendo frutto di un riadattamento del testo elaborato dal C.N.F. e che in parte si ritrova nel C. 2432 (PITTALIS).

---

<sup>1</sup> Agrotecnici e agrotecnici laureati; Architetti, pianificatori territoriali, paesaggisti, conservatori, architetti iunior e pianificatori iunior; Assistenti sociali specialisti e assistenti sociali; Attuari e attuari iunior; Consulenti del lavoro; Dottori agronomi e dottori forestali, agronomi e forestali, zoonomi e biotecnologi agrari; Geologi e geologi iunior; Geometri e geometri laureati; Giornalisti; Ingegneri civili e ambientali, ingegneri industriali, ingegneri dell'informazione, ingegneri civili e ambientali iunior, ingegneri industriali iunior e ingegneri dell'informazione iunior; Periti agrari e periti agrari laureati; Periti industriali e periti industriali laureati; Spedizionieri doganali; Consulenti in proprietà industriale; Tecnologi alimentari.

In questo contributo, si seguirà lo schema della proposta di legge delega di iniziativa governativa **C. 2629**, facendo riferimento, ove opportuno, alle altre proposte di legge abbinata.

. \* .

### **Principi generali dell'ordinamento forense**

(art. 2, lettera a)

Nella proposta di legge delega C. 2629 vengono enucleati una serie di principi generali dell'ordinamento forense. Tuttavia, tra i principi che vengono enumerati mancano del tutto: **(i)** il richiamo al rispetto dei principi costituzionali, della normativa europea e dei trattati internazionali (attualmente previsto dalla vigente legge professionale). Ciò comporta il rischio di porsi fuori dalla prospettiva europea e quindi l'automatico adeguamento alle norme sulla concorrenza proprie del diritto europeo; **(ii)** il richiamo all'applicazione delle norme dettate in via generale per le libere professioni, in quanto compatibili (fra cui i principi generali di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 e di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138). Con un richiamo alla disciplina generale delle professioni si affermerebbe il principio per il quale gli elementi di specialità dell'ordinamento forense devono considerarsi eccezionali, data l'esigenza di armonizzare il diritto delle libere professioni e facilitare forme di integrazione.

Mancano, fra i principi generali enucleati dalla proposta di legge delega C. 2629: **(i)** il richiamo alla necessità che la disciplina dell'esercizio della professione forense risponda ai principi di libera concorrenza e libertà di iniziativa economica (di cui all'art. 41 Cost.); **(ii)** il richiamo al diritto di ogni avvocato di esercitare la professione forense nella forma liberamente scelta da ciascun professionista (individuale, associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente); **(iii)** il richiamo al diritto degli avvocati di esercitare più attività professionali congiuntamente (espressamente previsto dall'art. 25, paragrafo 1, Direttiva 2006/123/CE, detta Direttiva "Bolkestein").

Invece, fra i principi generali che vengono indicati compare inspiegabilmente una previsione secondo la quale l'ordinamento forense dovrebbe «*ripristin(are) l'istituto del giuramento dell'avvocato*». Come noto, l'istituto del giuramento è stato sostituito con quello dell'impegno solenne nell'anno 1988 nel codice di procedura penale, nel 1995 in quello di procedura civile e da ultimo nel 2012 nella legge professionale forense. Ciò è avvenuto dopo che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto l'obbligo di giuramento lesivo della libertà di coscienza (cfr. Corte Cost. 2 ottobre 1979, n. 117, e Corte Cost. 5 maggio 1995, n. 149). Pensare di ripristinare oggi l'istituto del giuramento, sostituendolo a quello dell'impegno solenne, significa riportare l'orologio dell'avvocatura indietro di molti decenni.

<b>PROPOSTA DI MODIFICA</b>	
Art. 2. (Principi e criteri direttivi) comma 1, lettera a)	Art. 2. (Principi e criteri direttivi) comma 1, lettera a)
<p>a) prevedere che la disciplina dei principi generali dell'ordinamento forense:</p> <p>1) garantisca la libertà e l'indipendenza dell'avvocato e riconosca il ruolo fondamentale dell'avvocato nel garantire il rispetto dei principi dello Stato di diritto e la corretta amministrazione della giustizia;</p> <p>2) riconosca la dignità sociale della professione e ne regolamenti l'organizzazione e l'esercizio, al fine di assicurare l'idoneità professionale degli avvocati e di tutelare l'affidamento della collettività e degli assistiti;</p>	<p>a) prevedere che la disciplina dei principi generali dell'ordinamento forense, <b>nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali:</b></p> <p>1) garantisca la libertà e l'indipendenza dell'avvocato e riconosca il ruolo fondamentale dell'avvocato nel garantire il rispetto dei principi dello Stato di diritto e la corretta amministrazione della giustizia;</p> <p>2) riconosca la dignità sociale della professione e ne regolamenti l'organizzazione e l'esercizio, al fine di assicurare l'idoneità professionale degli avvocati e di tutelare l'affidamento della collettività e degli assistiti;</p>

<p>3) definisca le attività professionali riservate agli iscritti nell'albo degli avvocati, precisando che, ferme restando le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate, anche rispetto all'assistenza, rappresentanza e difesa presso gli organi di giustizia tributaria di merito, e ferme restando le competenze attribuite dalla legge all'Avvocatura dello Stato, sono sempre attività esclusive dell'avvocato l'assistenza, la rappresentanza e la difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure di arbitrato rituale e di negoziazione assistita, nei procedimenti di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice, nonché le attività di consulenza legale e assistenza legale, svolte in modo continuativo, sistematico, organizzato e</p>	<p>2 bis) faccia rinvio alle norme dettate in via generale dalla disciplina degli ordinamenti professionali, in quanto compatibili;</p> <p>2 ter) sia conforme ai principi di libera concorrenza e libertà di iniziativa economica e faccia salvo il diritto di ogni avvocato di esercitare la professione forense nella forma liberamente scelta da ciascun professionista a ad esercitare più attività professionali congiuntamente;</p> <p>3) definisca le attività professionali riservate agli iscritti nell'albo degli avvocati, precisando che, ferme restando le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate, anche rispetto all'assistenza, rappresentanza e difesa presso gli organi di giustizia tributaria di merito, e ferme restando le competenze attribuite dalla legge all'Avvocatura dello Stato, sono sempre attività esclusive dell'avvocato l'assistenza, la rappresentanza e la difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure di arbitrato rituale e di negoziazione assistita, nei procedimenti di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice, nonché le attività di consulenza legale e assistenza legale, svolte in modo continuativo, sistematico, organizzato e</p>
--	---

<p>dietro corrispettivo, ove connesse all'attività giurisdizionale;</p> <p>4) ferme restando le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate, disponga la nullità di ogni pattuizione avente a oggetto il pagamento di corrispettivi, in qualunque forma, in favore di soggetti non iscritti all'albo degli avvocati quale compenso per attività di consulenza legale e assistenza legale, ove connesse all'attività giurisdizionale, e stabilisca che la legge determina le ipotesi in cui specifici atti aventi rilevanza giuridica per l'ordinamento sono considerati nulli o annullabili ove compiuti senza assistenza legale;</p> <p>5) limiti l'uso del titolo di avvocato a chi è iscritto o è stato iscritto in un albo circondariale nonché agli avvocati dello Stato e ne vieti l'uso a chi sia stato radiato o abbia perso i requisiti previsti per l'iscrizione;</p> <p>6) <del>ripristinare l'istituto del giuramento dell'avvocato;</del></p>	<p>dietro corrispettivo, ove connesse all'attività giurisdizionale;</p> <p>4) ferme restando le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate, disponga la nullità di ogni pattuizione avente a oggetto il pagamento di corrispettivi, in qualunque forma, in favore di soggetti non iscritti all'albo degli avvocati quale compenso per attività di consulenza legale e assistenza legale, ove connesse all'attività giurisdizionale, e stabilisca che la legge determina le ipotesi in cui specifici atti aventi rilevanza giuridica per l'ordinamento sono considerati nulli o annullabili ove compiuti senza assistenza legale;</p> <p>5) limiti l'uso del titolo di avvocato a chi è iscritto o è stato iscritto in un albo circondariale nonché agli avvocati dello Stato e ne vieti l'uso a chi sia stato radiato o abbia perso i requisiti previsti per l'iscrizione;</p> <p>6) <del>[punto eliminato];</del></p>
---	--

. \* .

### **Informazione sull'esercizio della professione**

(art. 2, lettera e).

Nella proposta di legge delega C. 2629 è previsto che l'informazione sull'esercizio della professione dell'avvocato sia disciplinata al fine di tutelare l'affidamento della collettività e garantire il rispetto del segreto professionale.

Questa formulazione rischia di dare vita ad una regressione anti-competitiva rispetto all'attuale assetto normativo, sostanzialmente riportando l'orologio dell'avvocatura indietro di molti decenni. A.N.F. ritiene che debba essere preservato il diritto degli avvocati ad offrire informazioni sull'esercizio delle loro attività professionali, come strumento promozionale e di corretto funzionamento del mercato.

Nelle proposte di legge in esame manca l'affermazione di un principio di libertà del professionista di promuovere le sue attività ricorrendo alla pubblicità. Manca l'affermazione del principio (attualmente previsto nella legge professionale) che consente all'avvocato di svolgere pubblicità «*con qualunque mezzo*», tornando indietro rispetto alle facoltà introdotte in venti anni di liberalizzazioni della pubblicità dei professionisti [cfr. art. 3, comma 5, lettera g) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e art. 4, comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137].

<b>PROPOSTA DI MODIFICA</b>	
Art. 2. comma 1, lettera e)	Art. 2. comma 1, lettera e)
e) stabilire che l'informazione sull'esercizio della professione dell'avvocato sia disciplinata in modo idoneo a tutelare l'affidamento della collettività e a garantire il rispetto del segreto professionale;	e) <b>stabilire che sia consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni, con qualunque mezzo, anche informatico, purché questa sia trasparente, veritiera, corretta, non comparativa, equivoca, ingannevole, denigratoria o suggestiva.</b>

. \* .

## **Svolgimento della professione in forma collettiva**

(art. 2, lettera h).

Nella proposta di legge delega C. 2629 è previsto che l'esercizio dell'attività professionale in forma collettiva avvenga mediante la partecipazione ad associazioni, reti professionali o società tra avvocati.

In questo modo si sposa ancora una volta un modello superato e scarsamente dinamico di disciplina delle aggregazioni, dato che la principale forma di aggregazione professionale forense che viene prevista è ancora quella della "*associazione professionale forense*", uno strumento superato, che dovrebbe essere eliminato utilizzando gli ordinari strumenti di aggregazione esistenti per tutte le altre attività economiche. Per l'esercizio della professione in forma societaria si prevede nuovamente che la STA sia l'unica modalità di esercizio, rinnovando il divieto di partecipazione alle STP di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183 (a cui gli avvocati vi possono partecipare "*solo per l'esercizio dell'attività di consulenza*").

Ciò che occorrerebbe fare è, invece, esattamente il contrario: abolire le STA e prevedere che la modalità di esercizio in forma societaria della professione forense sia la STP, anche multidisciplinare.

Le STA sono caratterizzate da una serie di vincoli pesantissimi, che le rendono del tutto inutilizzabili (infatti, sono pochissime) e la previsione secondo la quale i due terzi sia dei soci sia degli amministratori devono necessariamente essere avvocati, di fatto le rende inutilizzabili per la realizzazione di aggregazioni multidisciplinari. Al contrario, le STP hanno una disciplina più flessibile e facilmente utilizzabile. In più, sono uno strumento fondamentale per la creazione di realtà che aggregano professionisti appartenenti a ordini differenti.

Il fatto che si pensi a una nuova legge professionale che obblighi nuovamente gli avvocati a partecipare solo alle STA e non alle STP li pone in una riserva indiana che li penalizza nella competizione con gli altri professionisti e scoraggia la costituzione di

aggregazioni interdisciplinari. Si propone, quindi, di abrogare in radice le norme che riguardano le STA e di consentire agli avvocati di far parte di STP (eliminando la norma che prevederebbe la possibilità di parteciparvi solo per l'esercizio dell'attività di consulenza, che di fatto vieta la partecipazione). Si propone anche di rendere realmente accessibile questa forma societaria, prevedendo che le STP possano offrire attività forensi a condizione di avere fra i propri soci almeno un avvocato iscritto all'albo e di avere fra i propri amministratori almeno un avvocato (e non più l'irrealistica quota di due terzi prevista per le STA).

Altro strumento fondamentale di aggregazione sono le reti professionali: la partecipazione degli avvocati a reti di impresa soggetto multidisciplinari può diventare uno strumento dinamico che consenta ad ogni professionista di mantenere la propria individualità, sia fiscale che previdenziale e al tempo stesso, ampliare l'ambito di sviluppo della propria attività.

Anche rispetto a tale strumento, si propone una maggiore flessibilità, richiedendo che le reti multidisciplinari che intendano offrire attività forensi debbano vedere la partecipazione almeno di un avvocato (in luogo dei due indicato dal disegno di legge).

<b>PROPOSTA DI MODIFICA</b>	
Art. 2. comma 1, lettera h)	Art. 2. comma 1, lettera h)
<p>h) con riferimento alle modalità di svolgimento della professione in forma collettiva, prevedere:</p> <p>1) che l'esercizio dell'attività professionale in forma collettiva avvenga mediante la partecipazione dell'avvocato <del>ad associazioni professionali</del>, a reti professionali o a <del>società tra avvocati</del>;</p>	<p>h) con riferimento alle modalità di svolgimento della professione in forma collettiva, prevedere:</p> <p>1) che l'esercizio dell'attività professionale in forma collettiva avvenga mediante la partecipazione dell'avvocato a reti professionali o a <b>società fra professionisti istituite a norma dell'articolo 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183.</b></p>

<p><del>2) che l'incarico professionale sia sempre conferito personalmente all'avvocato e che la partecipazione di questi ad associazioni, a reti professionali o a società tra avvocati sia svolta, a pena di nullità di qualsivoglia patto contrario, con salvaguardia dell'autonomia, della libertà e dell'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito;</del></p> <p><del>3) che l'associazione professionale forense rappresenti un centro autonomo d'imputazione di rapporti giuridici e che ciascun associato, anche disgiuntamente, possa stare in giudizio per conto della stessa;</del></p> <p><del>4) che l'associazione professionale abbia natura forense solo qualora la maggioranza degli associati siano avvocati;</del></p> <p><del>5) gli elementi negoziali essenziali da indicare nel contratto associativo;</del></p> <p>6) la possibilità di esercitare la professione forense con la partecipazione a una o più reti tra avvocati o con altri professionisti, che alle reti multidisciplinari <del>debbano</del> <b>debba</b> partecipare <del>almeno due avvocati iscritti all'albo</del> e che solo in quest'ultimo caso il contratto di rete possa avere ad oggetto l'esercizio di attività proprie della professione forense;</p>	<p>2) che la partecipazione <b>dell'avvocato</b> a reti professionali o a <b>società fra professionisti</b> sia svolta, a pena di nullità di qualsivoglia patto contrario, con salvaguardia dell'autonomia, della libertà e dell'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito;</p> <p>3) [<b>punto eliminato</b>];</p> <p>4) [<b>punto eliminato</b>];</p> <p>5) [<b>punto eliminato</b>];</p> <p>6) la possibilità di esercitare la professione forense con la partecipazione a una o più reti tra avvocati o con altri professionisti, che alle reti multidisciplinari <b>debba</b> partecipare <b>almeno un avvocato all'albo</b> e che solo in quest'ultimo caso il contratto di rete possa avere ad oggetto l'esercizio di attività proprie della professione forense;</p>
--	---

<p>7) la possibilità dei professionisti di partecipare a reti-contratto e a reti-soggetto, queste ultime dotate di soggettività giuridica purché la forma del contratto istitutivo della rete-soggetto sia l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata e sia in esso stabilita la presenza di un organo comune e del fondo patrimoniale;</p> <p>8) che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito <del>a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la società;</del></p> <p>9) <del>che nelle società tra avvocati i titolari di una partecipazione sociale corrispondente almeno a due terzi non solo del capitale sociale e dei diritti di voto, ma anche del diritto di partecipazione agli utili, debbano essere avvocati iscritti nell'albo, ovvero avvocati iscritti nell'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni;</del></p> <p>10) <del>che nelle società tra avvocati siano ammessi soci non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento e che la maggioranza dei membri dell'organo di gestione debba essere composta da soci avvocati;</del></p>	<p>7) la possibilità dei professionisti di partecipare a reti-contratto e a reti-soggetto, queste ultime dotate di soggettività giuridica purché la forma del contratto istitutivo della rete-soggetto sia l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata e sia in esso stabilita la presenza di un organo comune e del fondo patrimoniale;</p> <p>8) che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito <b>a società fra professionisti che abbiano fra i soci almeno un avvocato iscritto all'albo e abbiano almeno un componente dell'organo di gestione è un avvocato iscritto all'albo.</b></p> <p>9) <b><u>[punto eliminato];</u></b></p> <p>10) <b><u>[punto eliminato];</u></b></p>
---	---

<p>11) che la <del>società tra avvocati</del> non possa prestare attività a favore del socio non professionista o di soggetti da esso controllati o collegati o sottoposti a comune controllo;</p> <p>12) che la designazione del socio professionista che deve personalmente eseguire il mandato professionale conferito alla <del>società tra avvocati</del> sia compiuta sempre dal cliente e che, in assenza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto al cliente;</p> <p><del>13) che gli avvocati possano partecipare alle società tra professionisti disciplinate dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, solo per l'esercizio dell'attività di consulenza;</del></p>	<p>11) che la società <b>fra professionisti che eserciti attività forensi</b> non possa prestare attività a favore del socio non professionista o di soggetti da esso controllati o collegati o sottoposti a comune controllo;</p> <p>12) che la designazione del socio professionista che deve personalmente eseguire il mandato professionale conferito alla <b>società tra professionisti</b> sia compiuta sempre dal cliente e che, in assenza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto al cliente;</p> <p>13) [<b>punto eliminato</b>];</p>
--	--

. \* .

### **Esercizio dell'attività professionale in favore di altro avvocato**

(art. 2, lettera l)

Il fenomeno dell'avvocato che svolge la sua prestazione professionale in forma di collaborazione con un altro avvocato o uno studio legale associato, in assenza di propri clienti, di una propria struttura organizzativa e in una posizione di sostanziale dipendenza economica è fortemente radicato in Italia.

Questo fenomeno ha avuto negli ultimi decenni una forte accelerazione. È ormai tramontato il *cursus honorum* classico, che vedeva l'avvocato svolgere i primi anni della professione all'interno dello studio del *dominus* per poi affrancarsi e svolgere

l'attività, a sua volta, come titolare di studio. Accade, invece, sempre più di frequente che l'avvocato inizi e termini la propria attività professionale all'interno dello stesso studio come collaboratore, spesso in regime di monocommittenza, magari vedendo cessare il rapporto, non per sua scelta, nei periodi più delicati della vita (maternità, malattia, o verso la fine della carriera). I rapporti CENSIS commissionati da Cassa Forense stimano che il numero di avvocati che svolgono la propria attività quali collaboratori in regime di monocommittenza si attesti almeno sul 15% del totale complessivo (ossia oltre 30.000 avvocati in regime di monocommittenza "pura"). A questi vanno però aggiunti i numerosissimi avvocati che pur possedendo una ridotta clientela personale, svolgono comunque la propria attività per la gran parte in forma di collaborazione continuativa con un altro professionista o con uno studio associato.

Nella proposta di legge delega C. 2629 si prevede l'introduzione di una duplice disciplina della professione di avvocato resa in regime di monocommittenza o della professione resa in regime di collaborazione continuativa, entrambe senza carattere di subordinazione. La medesima impostazione è sposata, in modo più dettagliato, da due delle proposte di legge abbinata: C. 594 (D'ORSO) e C. 2432 (PITTALIS).

In sostanza, si ipotizza di creare due nuove tipologie di avvocato collaboratore: una figura di *collaboratore in regime di monocommittenza* e una distinta figura di *collaboratore continuativo*, prevedendo che entrambe queste figure non possano godere delle tutele tipiche del lavoro subordinato e che entrambi questi rapporti siano caratterizzati da carattere di esclusività. Non è peraltro chiaro quali dovrebbero essere le distinzioni fra queste due figure, dato che la proposta di legge delega C. 2629 indica i medesimi principi e criteri direttivi in relazione ad entrambe: salvaguardia dell'autonomia, della libertà e dell'indipendenza intellettuale e di giudizio nonché del diritto a un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita.

Appare condivisibile l'intento di creare una disciplina che tuteli gli avvocati che prestano la loro collaborazione in modo continuativo a favore di uno studio legale – sulla falsariga di quanto l'ordinamento in una certa misura già fa con le previsioni relative ai rapporti di lavoro autonomo di tipo continuativo, contenute nella Legge 22

maggio 2017, n. 81 – introducendo uno statuto di diritti minimi, sul cui contenuto appaiono necessari degli interventi integrativi di cui si dirà oltre.

Tuttavia, appare del tutto insensata la ipotizzata introduzione di una figura di *collaboratore in regime di monocommittenza*, che realizzerebbe una **grave incongruenza con i principi generali dell'ordinamento**. Questo nuovo istituto creerebbe una nuova figura ibrida di collaboratore atipico, al quale si negherebbe in radice la possibilità di vedersi riconoscere la posizione di lavoratore dipendente.

Peraltro, ove si seguisse l'impostazione delle proposte di legge abbinata C. 594 (D'ORSO) e C. 2432 (PITTALIS) il *collaboratore in regime di monocommittenza* verrebbe gravato degli obblighi tipici del dipendente, primo fra tutti un pesantissimo obbligo di esclusiva assimilabile all'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., anzi addirittura più gravoso, dato che la previsione di un obbligo di esclusiva risulterebbe più restrittiva, rendendo impossibile persino il cumulo di diversi impieghi consentito al lavoratore dipendente (a norma dell'art. 8 del d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104). In questo modo, gli avvocati collaboratori vedrebbero crescere i propri obblighi senza vedersi riconosciute reali tutele aggiuntive e, a causa dell'obbligo di esclusiva, gli sarebbe anche impossibile coltivare una propria clientela personale e sviluppare un proprio volume di affari, rendendo la posizione di collaborazione una condizione permanente, da cui sarebbe impossibile emanciparsi, anziché una fase iniziale della vita professionale.

Secondo quanto sostenuto storicamente da A.N.F., occorrerebbe valorizzare il principio di libertà di forma di esercizio della professione, consentendo a ogni avvocato di scegliere in che modo esercitare la propria attività professionale e quindi prevedendo la possibilità di svolgere la professione di avvocato sia in forma di *lavoro subordinato* (facendo cadere l'insensato divieto oggi presente nella legge professionale) sia in forma di *collaborazione continuativa*, in modo coerente con quanto già previsto dall'ordinamento<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un altro avvocato o di un'associazione o società tra professionisti non è in alcun modo contraria ai principi di libertà e indipendenza propri della professione forense. Ciò è dimostrato dalle numerose esperienze di altri Paesi dell'Unione Europea che prevedono figure di avvocati dipendenti (si pensi alla figura di "Avocat salarié" esistente in Francia fin dal 1991, alla figura di "Angestellter Rechtsanwalt" esistente in Germania dal

Ciò detto, data la complessità del dibattito relativo alla introduzione di una figura di avvocato dipendente, nella riorganizzazione dell'ordinamento della professione forense, sarebbe ipotizzabile limitarsi a offrire un sistema di garanzie agli avvocati *collaboratori continuativi*, rinviando il dibattito sulla introduzione di una figura di *avvocato dipendente* ad un'altra sede (e allo stesso tempo espungendo l'ipotesi di creazione dell'obbrobrio giuridico dell'avvocato *collaboratore in regime di monocommittenza*).

Per gli avvocati che esercitano in forma di collaborazione continuativa, occorrerebbe disciplinare dei requisiti minimi di forma e contenuto, che specificino e amplino il sistema di tutele attualmente previste dal *Jobs Act* del lavoro autonomo per tutti i collaboratori continuativi (legge 22 maggio 2017, n. 81). Sarebbe poi necessario apprestare per questa figura un apparato di tutele che garantiscano in primo luogo l'*indipendenza tecnica e di giudizio* propria della professione forense e poi l'esclusione di forme di esclusiva.

In particolare, appare necessario prevedere:

- l'applicazione, in quanto compatibili, delle tutele previste dal cosiddetto *Jobs Act* del lavoro autonomo (Legge 22 maggio 2017, n. 81), oltre che delle tutele a protezione dell'autonomia e indipendenza e di pieno coinvolgimento negli affari già indicate in relazione al dipendente;
- l'**obbligo di forma scritta** del contratto di collaborazione professionale continuativa dell'avvocato, in favore di un altro avvocato, di associazione professionale o società tra avvocati, *ad probationem* e con conseguenze anche sul piano deontologico;
- che il contratto di collaborazione possa essere stipulato a tempo determinato o indeterminato, nel secondo caso con obbligo di un **congruo preavviso** per il recesso per entrambe le parti;

---

1998 e alla figura di avvocato in "*Régimen laboral*" esistente in Spagna dal 2001). L'ordinamento dell'Unione Europea prevede espressamente l'esistenza di figure di avvocato dipendente (cfr. l'art. 8 della Direttiva 98/5/CE) e i principi fondamentali in materia di professioni del nostro ordinamento nazionale prevedono espressamente figure di professionisti dipendenti (cfr. art. 2, comma 3 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30).

- introduzione di un sistema di tutele modellato sulla disciplina del cosiddetto *Jobs Act* del lavoro autonomo (Legge 22 maggio 2017, n. 81), e comunque la previsione che lo stato di gravidanza, malattia o infortunio non costituisca ragione di recesso dal rapporto di collaborazione;
- previsione dell'abusività ed **inefficacia di clausole che prevedono esclusive** a favore del committente o condizioni di prestazione dell'attività tali da pregiudicare la possibilità dell'avvocato collaboratore in forma continuativa di creare e sviluppare una clientela personale;
- previsione del diritto dell'avvocato collaboratore in forma continuativa ad un **compenso congruo e proporzionato** alla quantità, qualità e caratteristiche della prestazione d'opera professionale eseguita, nonché conformi ai compensi previsti dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della Legge professionale. Nell'ipotesi in cui il compenso sia determinato in misura percentuale rispetto a quanto percepito su singoli affari del committente, dovranno essere previste forme di rendicontazione e che il compenso spetti dal momento in cui siano state eseguite le prestazioni professionali oggetto dell'incarico, a prescindere dall'effettivo adempimento della parte assistita.

<b>PROPOSTA DI MODIFICA</b>	
Art. 2. comma 1, lettera l)	Art. 2. comma 1, lettera l)
l) con riferimento all'esercizio dell'attività professionale da parte di un avvocato in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica o di una società tra avvocati, a fronte di un compenso, prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di lavoro, una disciplina organica della	l) con riferimento all'esercizio dell'attività professionale da parte di un avvocato in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica o di una società tra avvocati, a fronte di un compenso, prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di lavoro, una disciplina organica della

<p>professione di avvocato resa in regime di <del>monocommittenza</del> o di collaborazione continuativa, al fine di favorire l'accesso al mercato del lavoro da parte del singolo professionista con salvaguardia, nello svolgimento del rapporto, dell'autonomia, della libertà e dell'indipendenza intellettuale e di giudizio <del>nonché</del> del diritto a un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita e, comunque, non inferiore ai parametri stabiliti in via regolamentare;</p>	<p>professione di avvocato resa in regime di collaborazione continuativa, al fine di favorire l'accesso al mercato del lavoro da parte del singolo professionista con salvaguardia, nello svolgimento del rapporto, dell'autonomia, della libertà e dell'indipendenza intellettuale e di giudizio, <b>prevedendo che:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) il rapporto di collaborazione continuativa dell'avvocato sia soggetto alle norme sul lavoro autonomo di cui al Titolo III del libro quinto del codice civile ed alle norme sulla tutela del lavoro autonomo di cui al Capo I della Legge 22 maggio 2017, n. 81;</li> <li>2) il contratto di collaborazione continuativa dell'avvocato sia stipulato in forma scritta e debba indicare la durata del rapporto;</li> <li>3) il rapporto di collaborazione continuativa dell'avvocato debba prevedere il diritto a un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita e, comunque, non inferiore ai parametri stabiliti in via regolamentare;</li> <li>4) il divieto di clausole che prevedono un diritto di esclusiva a favore del committente o prevedono condizioni di prestazione dell'attività tali da pregiudicare la possibilità per l'avvocato</li> </ol>
---	---

	<p>collaborazione di creare e sviluppare una clientela personale;</p> <p>5) nei casi di indisponibilità continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni dovuti a gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio è vietato il recesso da parte del committente e il rapporto contrattuale rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo;</p>
--	---

. \* .

### **Regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione**

(art. 2, lettera p).

Nella proposta di legge delega C. 2629 si prevede un regime di incompatibilità che sostanzialmente riproduce quello previsto dalla attuale legge professionale, con alcune modeste estensioni.

La professione di avvocato resterebbe incompatibile, in via generale, con qualsiasi altra attività di lavoro subordinato e di lavoro autonomo, con l'esercizio di attività di impresa e con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società. Rispetto alle eccezioni già previste dall'attuale legge professionale, la proposta di legge delega C. 2629 introduce alcune nuove eccezioni, riferite a: **(i)** la carica di amministratore di società di capitali; **(ii)** incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o relative a crisi di impresa; **(iii)** l'attività di agente sportivo o l'esercizio di attività sportiva professionale. Si mantiene, quindi, una impostazione estremamente restrittiva e proibizionista, che vieta all'avvocato di svolgere praticamente qualunque funzione diversa, salvo alcune eccezioni limitate e puntuali.

L'attuale regime delle incompatibilità (che la proposta di legge delega C. 2629 modifica solo in modo limitato) costituisce un ostacolo allo sviluppo della professione e alla

possibilità per gli avvocati di ampliare il campo delle loro attività e rappresenta uno dei fattori di progressiva erosione degli ambiti professionali e pone gli avvocati in situazioni di svantaggio competitivo rispetto ad altri professionisti e attori presenti sul mercato.

Il regime delle incompatibilità, peraltro, non è adeguatamente coordinato con i citati principi di cui alle altre riforme ordinamentali delle professioni che, partono da un grado di liberalizzazione delle rispettive professioni molto più ampio di quello già in essere per la professione forense il cui divario non è ridotto dagli interventi qui in esame.

Questo regime di incompatibilità, asfittico e ingiustificatamente penalizzante, non consente agli avvocati di competere ad armi pari con altri professionisti e li emargina rispetto al mercato delle attività professionali, rendendoli incapaci di reggere la concorrenza delle altre categorie di professionisti e rischia di rappresentare una zavorra non più tollerabile per una categoria che ha necessità di differenziare e aprirsi ad ambiti, attività e competenze nuovi.

Ciò che occorrerebbe fare sarebbe una radicale revisione della normativa delle incompatibilità alla luce dell'evoluzione della professione e dei cambiamenti sociali, che impongono agli avvocati di estendere le loro attività anche a settori limitrofi rispetto al perimetro classico delle attività forensi, rimuovendo dall'ordinamento professionale una serie di limitazioni irragionevoli, che pongano gli avvocati in situazioni di svantaggio competitivo rispetto ad altri professionisti e attori presenti sul mercato.

Sarebbe anche necessario rendere maggiormente compatibile il nostro ordinamento professionale con il diritto costituzionale, alla libertà di iniziativa economica e al diritto di esercizio di una professione liberamente scelta (art. 41 Cost. e art. 15 della Carta dei diritti fondamentali U.E.) e con i principi del diritto dell'Unione Europea in tema di servizi. Da circa vent'anni la Direttiva "Bolkestein" ha previsto che i professionisti non siano vincolati a esercitare esclusivamente una determinata attività specifica e ha chiaramente previsto che l'adozione di norme che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse, anche in relazione alle professioni regolamentate, trova giustificazione solo per garantire il rispetto di norme di deontologia e per garantire

l'indipendenza e l'imparzialità dei professionisti (Direttiva 2006/123/CE, art. 25, attuata in Italia con d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 35).

Sarebbe quindi necessaria una radicale modifica della disciplina delle incompatibilità rispetto all'impostazione totalmente proibizionistica sposata dall'attuale legge professionale (e riproposta dalla proposta di legge delega C. 2629), limitando le incompatibilità alle sole attività che siano idonee a comportare un reale pregiudizio per l'indipendenza e l'autonomia dell'avvocato.

In relazione all'esercizio di altre attività di lavoro autonomo, la proposta di legge delega C. 2629 mantiene l'attuale disciplina che prevede un divieto generalizzato di esercizio di altre attività di lavoro autonomo, ma consente in via di eccezione l'esercizio delle professioni di commercialista, pubblicista, consulente del lavoro, amministratore condominiale e agente sportivo. È del tutto incomprensibile la *ratio* che governa la scelta di queste eccezioni e non di altre. E in ogni caso il divieto generalizzato si pone in palese violazione della Direttiva "Bolkestein" che da vent'anni ha previsto che i professionisti non possano essere vincolati a esercitare esclusivamente una determinata attività specifica. Sarebbe quindi necessaria, in primo luogo, una completa eliminazione del divieto di esercizio di tutte le attività di lavoro autonomo.

Ciò consentirebbe agli avvocati di accedere a nuovi settori di attività interprofessionali ed espandere le loro possibilità di competizione nel mercato, superando delle limitazioni che appaiono del tutto incomprensibili. Alcuni esempi possono forse valere a meglio chiarire il tema.

Il vigente regime delle incompatibilità vieta agli avvocati di essere iscritti (fra gli altri) all'Ordine dei consulenti in proprietà intellettuale (a cui sono iscritti professionisti provenienti da diverse estrazioni, che sono abilitati a rappresentare i terzi in materia di brevetti, marchi, modelli e disegni di fronte all'amministrazione). L'ordinamento di questo ordine professionale stabilisce espressamente che l'iscrizione all'albo dei consulenti in proprietà industriale sia compatibile con l'iscrizione all'albo degli avvocati (art. 205, comma 2, c.p.i.) e d'altra parte anche gli avvocati sono abilitati a rappresentare avanti all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (art. 201, comma 6, c.p.i.).

Tuttavia l'ordinamento forense – che pure consente l'iscrizione degli avvocati a diversi altri ordini professionali – non permette la contestuale iscrizione all'albo dei consulenti in proprietà industriale. Tale assetto normativo appare del tutto ingiustificato e anche il recente Congresso Nazionale Forense ha approvato un deliberato congressuale chiede di consentire la doppia iscrizione anche rispetto a tale professione, non rinvenendo alcuna forma di contrasto nel contemporaneo esercizio.

Un altro esempio riguarda gli avvocati che sono contemporaneamente iscritti anche all'albo dei Maestri di sci, che egualmente risulta vietata in base alla disciplina vigente. Anche questa limitazione appare priva di alcuna giustificazione, soprattutto considerando che già si prevede una eliminazione della incompatibilità ampliamento per le attività sportive.

In relazione all'esercizio di attività di impresa e di lavoro, sarebbe necessario sostituire l'attuale sistema di divieti generalizzati, con una norma flessibile, che vieti in via generale di svolgere attività che possano effettivamente pregiudicare l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato, prevedendo eventualmente in modo puntuale alcune attività specifiche che si presumono in conflitto con il principio di indipendenza e autonomia dell'avvocato.

<b>PROPOSTA DI MODIFICA</b>	
Art. 2. comma 1, lettera p)	Art. 2. comma 1, lettera p)
<p>p) in relazione al regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione, prevedere:</p> <p><del>1) che, fermi restando il criterio di cui al numero 2) e i criteri dettati in materia di monocommittenza, la professione di avvocato sia incompatibile con:</del></p>	<p>p) in relazione al regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione, prevedere:</p> <p><b>1) che la professione di avvocato sia incompatibile con:</b></p> <p><b>1.1) lo svolgimento di attività che, per la natura delle prestazioni o per le modalità di esercizio, possano compromettere l'autonomia o l'indipendenza, ovvero che</b></p>

<p><del>1.1) qualsiasi altra attività di lavoro subordinato e di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente;</del></p> <p>1.2) l'esercizio dell'attività di notaio;</p> <p><del>1.3) l'esercizio di qualsiasi attività di impresa svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui;</del></p> <p><del>1.4) la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, salvo non siano società tra avvocati;</del></p> <p>2) che la professione sia compatibile con:</p> <p>2.1) l'esercizio di attività di lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale;</p> <p><del>2.2) l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro, previa iscrizione nei relativi albi;</del></p> <p>2.3) la carica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone <del>se l'oggetto dell'attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari;</del></p> <p><del>2.4) la carica di amministratore unico ovvero di consigliere delegato o di presidente o di liquidatore, anche con poteri individuali, degli organi di</del></p>	<p>impediscano l'esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense;</p> <p>1.2) l'esercizio dell'attività di notaio e con il ruolo di magistrato di carriera o di uditore giudiziario;</p> <p>2) che la professione sia compatibile con:</p> <p>2.1) l'esercizio di attività di lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale;</p> <p>2.2) l'esercizio di altre professioni regolamentate, previa iscrizione nei relativi albi, fatta eccezione per la professione di notaio;</p> <p>2.3) la carica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone ovvero di amministratore di società di capitali con o senza poteri individuali, ovvero di liquidatore o di componente di organi di controllo e di vigilanza di enti, imprese e società;</p> <p>2.4) [punto eliminato]</p>
--	--

<p><del>amministrazione di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché di società a capitale pubblico, enti e consorzi, pubblici e privati;</del></p> <p>2.5) gli incarichi di gestione e di vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;</p> <p>2.6) l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, fermi restando i limiti contenuti nell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;</p> <p>2.7) la carica di amministratore di condominio di edifici;</p> <p>2.8) l'attività di agente sportivo ovvero l'esercizio di attività sportiva da parte di soggetti iscritti in appositi registri o elenchi;</p>	<p>2.5) gli incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;</p> <p>2.6) l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, fermi restando i limiti contenuti nell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;</p> <p>2.7) la carica di amministratore di condominio di edifici;</p> <p>2.8) l'attività di agente sportivo ovvero l'esercizio di attività sportiva da parte di soggetti iscritti in appositi registri o elenchi;</p>
---	--

. \* .

### **Avvocati degli enti pubblici**

(art. 2, lettera q)

Nella disciplina pre-vigente alla Legge n. 247/2012, regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, gli avvocati pubblici erano citati (dall'art.3) solo come una deroga al principio d'incompatibilità del lavoro dipendente con l'iscrizione all'albo degli avvocati.

La legge n.247 ha avuto il merito di inserire un articolo specifico su questa figura atipica di avvocato/dipendente, riconosciuta più volte dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale, come un "unicum" con una funzione però di grande rilevanza, dovendo garantire non solo le difese delle pubbliche amministrazioni, ma anche la

legalità e la legittimità dei comportamenti degli enti pubblici, non assistiti dall'Avvocatura dello Stato.

L'art. 23 della legge n. 247/2012 ha però un contenuto limitato a soli tre commi, il che ha indotto diversi Consigli dell'Ordine del territorio ad approvare dei regolamenti, che hanno valenza solo nel circondario e soprattutto sono privi di una delega che potrebbe dargli valore normativo.

Peraltro il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114, art. 9 è intervenuto in riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici, riconoscendo natura retributiva agli onorari, ma senza adeguata organicità, e ciò ha creato dubbi interpretativi e interventi della Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale, che si sono però fermate a dati nominalistici, legati alla legge n. 70 del 1975 di riordino degli enti pubblici.

Per risolvere queste questioni nel progetto di legge n. 2432 (PITTALIS) era stata inserita una formulazione più ampia dell'art. 33, comprensiva anche di una regolamentazione della natura retributiva dei compensi per onorari. Questa previsione non si ritrova nella proposta di legge delega, che, all'articolo 2, punto o), n. 10, tratta degli avvocati di enti pubblici iscritti all'albo.

Si ritiene opportuno prevedere una delega più ampia che ricomprenda l'intero contenuto dell'art. 33 del progetto di legge n. 2432 (PITTALIS), nonché eventualmente una regolamentazione degli avvocati pubblici.

<b>PROPOSTA DI MODIFICA</b>	
<b>Art. 2.</b> comma 1, lettera q)	<b>Art. 2.</b> comma 1, lettera q)
q) disciplinare l'attività degli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto	q) disciplinare l'attività degli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto

<p>privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, stabilendo:</p> <p>1) che ad essi siano assicurati la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta e determinato in conformità a principi generali previsti nel decreto legislativo, e che siano iscritti nell'albo tenuto dal consiglio dell'ordine del circondario nel quale ha sede l'ente pubblico;</p> <p>2) che l'iscrizione nell'albo di cui al numero 1) sia obbligatoria per compiere le prestazioni riservate agli avvocati, le quali possono essere rese esclusivamente in favore dell'ente pubblico presso cui risultano assunti con contratto di lavoro subordinato;</p> <p>3) che il potere disciplinare sia attribuito al consiglio dell'ordine che vigila sull'albo in cui gli avvocati degli enti pubblici sono iscritti;</p>	<p>privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, stabilendo:</p> <p>1) che ad essi siano assicurati la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta e determinato in conformità a principi generali previsti nel decreto legislativo, e che siano iscritti nell'albo tenuto dal consiglio dell'ordine del circondario nel quale ha sede l'ente pubblico;</p> <p>2) che l'iscrizione nell'albo di cui al numero 1) sia obbligatoria per compiere le prestazioni riservate agli avvocati, le quali possono essere rese esclusivamente in favore dell'ente pubblico presso cui risultano assunti con contratto di lavoro subordinato;</p> <p>3) che il potere disciplinare sia attribuito al consiglio dell'ordine che vigila sull'albo in cui gli avvocati degli enti pubblici sono iscritti;</p> <p>4) che i compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, costituiscano elemento fondamentale del trattamento</p>
---	---

	economico e siano computati ai fini degli emolumenti indiretti e differiti nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva;
--	---

. \* .

### **Elezione dei consigli dell'ordine**

(art. 2, lettera u)

Nella proposta di legge delega C. 2629 si prevede l'introduzione di un sistema elettorale per l'elezione dei consiglieri dell'ordine che preveda l'ineleggibilità dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, della durata ciascuno di tre anni, elevando quindi il numero di mandati esperibili a tre rispetto ai due previsti dalla attuale legge professionale.

L'attuale disciplina che limita a due il numero di mandati ha avuto negli ultimi anni un ruolo importantissimo nel garantire il rinnovamento democratico delle cariche e l'ipotesi di un suo depotenziamento con estensione a tre del numero massimo di mandati appare essere irricevibile. La giurisprudenza costituzionale afferma che il divieto di svolgimento di un terzo mandato è un principio fondamentale della materia elettorale (art. 122, primo comma, Cost.) che favorisce il fisiologico ricambio democratico, immettendo "forze fresche" nel meccanismo rappresentativo (nella prospettiva di assicurare l'ampliamento e la maggiore fluidità dell'elettorato passivo) e, per altro verso– blocca l'emersione di forme di cristallizzazione della rappresentanza (cfr. Corte Cost. 15 maggio 2025, n. 64).

Peraltro, davvero non si comprende quale sia l'esigenza sottesa a questa previsione, della quale non si ravvisa invero alcuna necessità. Appare, quindi, davvero incomprensibile ipotizzare una compressione del divieto di terzo mandato e un'estensione del numero di mandati esperibili.

In ogni caso, se davvero si reputasse necessaria l'introduzione di un terzo mandato (cosa che la scrivente associazione davvero non condivide), sarebbe quantomeno necessaria una norma transitoria che dichiari che la previsione sui tre mandati si applica a chi non ha svolto già otto anni di mandato (evitando che coloro che sono prossimi al raggiungimento di due mandati completi di quattro anni ciascuno possano restare in carica per undici anni complessivi).

<b>PROPOSTA DI MODIFICA</b>	
Art. 2. comma 1, lettera u)	Art. 2. comma 1, lettera u)
u) prevedere un sistema elettorale per l'elezione dei consiglieri dell'ordine circondariale, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici: [...] 15) che preveda l'ineleggibilità dopo lo svolgimento di <del>tre</del> mandati consecutivi, della durata ciascuno di tre anni, e disciplini le ipotesi di ricandidatura dopo un periodo stabilito; [...]	u) prevedere un sistema elettorale per l'elezione dei consiglieri dell'ordine circondariale, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici: [...] 15) che preveda l'ineleggibilità dopo lo svolgimento di <b>due</b> mandati consecutivi, della durata ciascuno di tre anni, e disciplini le ipotesi di ricandidatura dopo un periodo stabilito; [...]

. \* .

### Consiglio Nazionale Forense

(art. 2, lettera v)

Nella proposta di legge delega C. 2629 si prevede una disciplina del Consiglio Nazionale Forense, che per la gran parte riproduce le disposizioni già esistenti, introducendo anche in questo caso la possibilità di un terzo mandato.

In questo modo, si perpetua l'attuale modello "CNF-centrico", che concentra nel Consiglio Nazionale Forense indistintamente tutte le funzioni di *governance* dell'avvocatura.

Viene mantenuta l'attuale fisionomia del Consiglio Nazionale Forense come organo elettivo di secondo grado (con elettorato attivo riservato ai soli consiglieri degli ordini circondariali) e che riveste **funzioni giurisdizionali** (in ambito disciplinare, in materia di albi, elenchi e registri, e in materia elettorale per le istituzioni forensi), svolge **funzioni regolamentari** ed esercita anche **funzioni amministrative** e, nella proposta di legge C. 2432, persino quelli di rappresentanza<sup>3</sup>.

Per poter mantenere la fisionomia del Consiglio Nazionale Forense di "giudice speciale" istituito prima dell'entrare in vigore della Costituzione repubblicana e quindi operante sulla base della previsione della sesta disposizione transitoria della Costituzione (cfr. Corte Cost. 12 luglio 1967, n. 110; Corte Cost. 23 luglio 2021, n. 173; Corte Cost. 7 ottobre 2021, n. 189; oltre che Cass. civ. 12 aprile 2021, n. 9545), lo schema di legge delega è costretto a richiamare le norme che lo avevano originariamente istituito quasi un secolo fa.

In questo modo si perpetua un assetto istituzionale gravemente squilibrato che si pone in contrasto con l'art. 111 della Costituzione (e con i Trattati dell'Unione Europea). Questa commistione di ruoli e funzioni viola, secondo l'A.N.F., il principio costituzionale di separazione dei poteri (art.111 Cost.) e le relative garanzie richieste a livello europeo. Occorrerebbe quindi rivedere la fisionomia della *governance* dell'avvocatura,

---

<sup>3</sup> In particolare, la previsione dell'essere il Consiglio Nazionale ente pubblico ad adesione obbligatoria e insieme ente esponenziale della avvocatura, come previsto nell'art.34 co. III della proposta 2432, ad avviso dell'A.N.F. lede pesantemente il principio democratico di libera rappresentanza degli interessi, determinando che gli stessi siano attribuiti per legge e non per scelta del singolo, come espressione della propria persona, secondo l'art.2 della Costituzione.

Si propone pertanto che sia cassato dall'art.34 comma III della proposta AC 2432 l'inciso "e sono al contempo soggetti esponenziali della categoria degli iscritti" e che nella declinazione della AC 2629 al Consiglio Nazionale sia riservata la funzione di rappresentanza istituzionale e non quella di ente esponenziale che, peraltro, mal si concilia con la necessaria difesa degli interessi degli assistiti e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione forense.

È infatti evidente che la natura esponenziale, che si vorrebbe riservare al CNF ed ai singoli ordini forensi, non potrebbe prescindere dalla tutela degli interessi (sindacali) della avvocatura, i quali si pongono a volte profondamente in contrasto con la tutela degli assistiti e, quindi, con la sua funzione pubblicistica; si pensi, a titolo esemplificativo, alla materia del compenso.

secondo un principio di separazione dei poteri e delle funzioni, con una netta **separazione fra la funzione disciplinare e la funzione amministrativa e di autogoverno**, finalizzata a tutelare l'autonomia, l'indipendenza, l'imparzialità e la terzietà del Consiglio Nazionale Forense e dei suoi componenti nell'esercizio della funzione disciplinare (cfr. Corte Cost. 6 luglio 1970, n. 114).

Il progetto di legge C. 2629 omette di intervenire per sanare questa grave anomalia dell'ordinamento forense, che comporta una grave lesione del principio di separazione dei tre poteri fondamentali: il potere legislativo e normativo, il potere esecutivo-amministrativo e il potere giudiziario, dato che restano attribuite ad un unico organo, il Consiglio Nazionale Forense, il potere di emanare il codice deontologico forense e una gran parte dei regolamenti di attuazione della legge professionale, numerose funzioni amministrative e la funzione di giudice speciale avanti al quale vengono impugnati i provvedimenti disciplinari dei Consigli Distrettuali di Disciplina e i provvedimenti in materia di albi, elenchi, registri, rilascio del certificato di compiuta pratica, elezioni dei consigli degli ordini, conflitti di competenza fra ordini circondariali.

Questa questione è ben nota ed è all'attenzione del legislatore da molto tempo, tanto che nella relazione di una delle proposte di legge all'odierno esame, la proposta C. 1359 (DORI), si legge: *«nonostante la riforma della legge professionale forense sia entrata in vigore ormai oltre dieci anni fa, a tutt'oggi l'articolo 61 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, resta inattuato. Tale disposizione, infatti, prevede che “avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF da parte dell'incolpato”. Tuttavia la citata sezione disciplinare del Consiglio nazionale forense non è ancora stata istituita. La sua istituzione, invece, consentirebbe di garantire la basilare divisione dei poteri all'interno dell'autodichia della classe forense. Per colmare tale vuoto appare necessario un intervento legislativo, poiché si tratta di una materia riservata in via assoluta alla legge dagli articoli 108 e 111, primo comma, della Costituzione. L'articolo 108 della Costituzione dispone infatti che “Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni altra magistratura sono stabilite con legge” [...] Risulta conseguentemente che la lacuna legislativa sopra evidenziata possa essere*

*colmata esclusivamente con disposizioni di rango primario e non con disposizioni regolamentari».*

Appare indispensabile e non più procrastinabile prevedere, che in seno al Consiglio Nazionale Forense siano istituite una *sezione amministrativa* e una *sezione disciplinare* totalmente separate e distinte fra di loro, per formazione e compiti. La sezione disciplinare esclusivamente compiti di natura disciplinare, mentre la sezione amministrativa eserciterebbe esclusivamente funzioni di natura amministrativa e di autogoverno e resterebbe del tutto estranea dalle funzioni disciplinari.

In ordine alla proposta di introduzione di una norma che preveda, per i membri degli ordini forensi e del Consiglio Nazionale Forense, l'ineleggibilità dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi triennali in luogo degli attuali due mandati quadriennali, A.N.F. si esprime negativamente. Tale modifica condurrebbe infatti, ancora una volta, ad una ingessatura delle istituzioni forensi, bloccate per troppo tempo con gli stessi soggetti. Tale sistema non ha favorito nel tempo il ricambio di genere e generazionale nell'avvocatura, che oggi patisce un pesante inverno demografico proprio per non essere stata in grado di permettere alle giovani generazioni di entrare in campo.

Si ricorda, peraltro, che il limite del doppio mandato è stato introdotto nel nostro ordinamento quale temperamento "di sistema" rispetto alla contestuale introduzione dell'elezione diretta dei sindaci ed è stato giudicato legittimo dal Consiglio di Stato (Cons. Stato 9 giugno 2008, n. 2765) e dal Giudice delle leggi (Corte Cost. 6 aprile 2023, n. 60). Proprio la Corte Costituzionale ha riaffermato come la concentrazione del potere in un'unica persona per un tempo eccessivo possa creare delle rendite di posizione tali da alterare le elezioni successive. Il limite del terzo mandato è stato inquadrato, anche dalla dottrina, come punto di equilibrio tra il modello dell'elezione diretta e la concentrazione del potere in capo a una sola persona che ne deriva, con effetti negativi anche sulla par condicio delle elezioni successive, suscettibili di essere alterate da rendite di posizione.

In generale, come afferma la giurisprudenza di legittimità (in relazione al divieto del terzo mandato consecutivo per i comuni con popolazione non inferiore a cinquemila

abitanti), il limite in parola ha lo scopo di tutelare *«il diritto di voto dei cittadini, che viene in questo modo garantito nella sua libertà, e l'imparzialità dell'amministrazione, impedendo la permanenza per periodi troppo lunghi nell'esercizio del potere di gestione degli enti locali, che possono dar luogo ad anomale espressioni di clientelismo»* (cfr. Cass. civ. 26 marzo 2015, n. 6128; Cass. civ. 6 dicembre 2007, n. 25497); serve a *«favorire il ricambio ai vertici dell'amministrazione locale ed evitare la soggettivizzazione dell'uso del potere dell'amministratore locale»* (Cass. civ. 12 febbraio 2008, n. 3383, e Cass. civ. 20 maggio 2006, n. 11895), o, ancora, a *«evitare fenomeni di sclerotizzazione della situazione politico amministrativa locale»* (Cass. civ. 9 ottobre 2007, n. 21100). Peraltro, secondo la Corte Costituzionale questo principio ha anche la funzione di tutelare altri diritti costituzionalmente garantiti, inclusa l'effettiva democraticità della vita politica nelle istituzioni (cfr. Corte Cost. cit.).

La previsione del numero massimo dei mandati consecutivi riflette infatti una scelta normativa idonea a inverare e garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali: l'effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti interessati.

Il limite del doppio mandato è dunque un principio ormai consolidato nel nostro ordinamento e pare ancor più necessario in quanto riferito ad organi che si vorrebbero "esponenziali"; l'introduzione nel nostro ordinamento di una norma - della quale non si avverte peraltro alcuna necessità - che ne prevedesse il superamento, oltre a costituire un pericoloso precedente, si muoverebbe quindi in senso palesemente antisistemico. Si propone pertanto la modifica dell'art.50 dell'AC 2432 nel senso di prevedere che i componenti del consiglio non possano essere eletti per oltre due mandati consecutivi della durata di anni 3. Parimenti nell'AC 2629 lett. v n. 1 si preveda la durata triennale e la non possibilità di essere rieletti per oltre due mandati consecutivi.

Infine, con riferimento al progetto di legge C. 2432 (PITTALIS), relativamente all'articolo 34, e al progetto di legge C. 2629, relativamente all'articolo 2, lettera s), si sottolinea la necessità di individuare una denominazione unica e coerente sia per l'organo nazionale che territoriale. In particolare, si suggerisce di prevedere la denominazione

“Ordine (Territoriale) Forense di” con indicazione del luogo invece di Ordine degli Avvocati di che non appare coerente con la presenza di donne (peraltro in forte numero) nella categoria, e tantomeno con la denominazione adottata storicamente per il Consiglio Nazionale Forense. In tale modo si può superare la previsione attualmente monogenere degli ordini territoriali.

Nell’osservare che sia la proposta C. 2432 che la proposta C. 2629 sono entrambe declinate unicamente al maschile, si richiama l’attenzione al fatto che entrambe le proposte prevedono il mantenimento dell’attuale sistema in riferimento all’esistenza del Comitato Pari Opportunità. In particolare, quest’ultimo come nell’attuale ordinamento permane costituito presso il Consiglio dell’Ordine e non presso l’Ordine. Ciò, nel demandare al Consiglio Nazionale la successiva regolamentazione, ne segna inevitabilmente i limiti di operatività. Non vi potrà mai essere una rappresentatività piena di un organo costituito all’interno di un altro anche se avesse un sistema elettivo alle spalle: non avrà evidentemente alcuna autonomia finanziaria né rappresentanza esterna. La sua sarà ancora una volta, solo e soltanto, una rappresentanza ipotetica e non reale. In totale contrasto con quanto previsto dalle Direttiva (UE) 2024/1499 e dalla Direttiva (UE) 2024/1500, che fissano le indicazioni per gli organismi di parità e ne stabiliscono la necessaria autonomia patrimoniale e l’indipendenza da altri organismi. Entrambe le direttive sono entrate in vigore il 18 giugno 2024 con rinvio al 19 giugno 2026 per le modifiche a direttive precedenti data entro la quale gli Stati membri sono chiamati al recepimento delle direttive stesse.

<b>PROPOSTA DI MODIFICA</b>	
Art. 2. comma 1, lettera v)	Art. 2. comma 1, lettera v)
v) con riferimento al Consiglio nazionale forense, <del>che resta previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli</del>	v) con riferimento al Consiglio nazionale forense:

~~articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37:~~

1) prevedere che esso duri in carica tre anni e che i suoi componenti, ~~avvocati abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori;~~ non possano essere eletti consecutivamente più di ~~tre~~ volte e che sia consentito esclusivamente per una volta lo svolgimento di un ~~quarto~~ mandato consecutivo se uno dei ~~tre~~ mandati ha avuto durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno, per qualsiasi causa;

2) prevedere che esso sia composto da ~~un numero di consiglieri variabile, in ragione di almeno un componente in rappresentanza di ciascun distretto di corte di appello e prevedendo un ulteriore consigliere, da eleggere garantendo la rappresentanza di entrambi i sessi, nel caso di distretti in cui il numero complessivo degli iscritti negli albi sia pari o superiore a diecimila;~~

3) prevedere che esso sia eletto dai consigli dell'ordine degli avvocati mediante un sistema di voto ponderato che attribuisca a ciascun consiglio dell'ordine un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni

1) prevedere che esso duri in carica tre anni e che i suoi componenti non possano essere eletti consecutivamente più di **due** volte e che sia consentito esclusivamente per una volta lo svolgimento di un **terzo** mandato consecutivo se uno dei **due** mandati ha avuto durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno, per qualsiasi causa;

2) prevedere che esso sia composto **da venticinque consiglieri, da eleggere su base nazionale garantendo la rappresentanza di entrambi i generi;**

3) prevedere che esso sia eletto dai consigli dell'ordine degli avvocati mediante un sistema di voto ponderato che attribuisca a ciascun consiglio dell'ordine un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni

<p>successivi seicento iscritti, da ottocentuno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila iscritti;</p> <p>4) disciplinare la ineleggibilità di coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una condanna esecutiva, anche non definitiva, ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento e il regime di incompatibilità con la carica di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina, disciplinando altresì le conseguenze delle incompatibilità e le modalità di esercizio dell'opzione tra cariche incompatibili;</p> <p>5) <del>prevedere che esso elegga il presidente, due vicepresidenti, il segretario e il tesoriere, che formano il</del></p>	<p>successivi seicento iscritti, da ottocentuno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila iscritti;</p> <p>4) disciplinare la ineleggibilità di coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una condanna esecutiva, anche non definitiva, ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento e il regime di incompatibilità con la carica di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina, disciplinando altresì le conseguenze delle incompatibilità e le modalità di esercizio dell'opzione tra cariche incompatibili;</p> <p>4 bis) prevedere che nomini al suo interno una sezione amministrativa ed una sezione disciplinare e che ciascun componente possa far parte esclusivamente di una delle due sezioni, con divieto di passaggio da una sezione all'altra; e</p> <p>5) prevedere che esso elegga il presidente, il segretario e che ciascuna sezione elegga un vicepresidente che ne</p>
---	--

<p><del>consiglio di presidenza, e che nomini i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal proprio regolamento interno di organizzazione;</del></p> <p>6) <del>attribuire ad esso in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale, europeo ed internazionale e il compito di promuovere i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni nonché conferire al medesimo il potere regolamentare e compiti e prerogative in materia di: emanazione e aggiornamento del codice deontologico; tenuta e aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; coordinamento e indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa, nonché collaborazione con i medesimi al fine di conservare e tutelare l'indipendenza e il decoro professionale; formazione degli avvocati e dei tirocinanti, specializzazione e previdenza forense; predisposizione della proposta al Ministro della giustizia dei parametri</del></p>	<p>presiede i lavori; prevedere che il presidente, il segretario, il tesoriere e i due vicepresidenti formino il consiglio di presidenza;</p> <p>5 bis) prevedere che ciascuna sezione possa nominare i componenti di sottocommissioni e altri organi previsti dal proprio regolamento interno di organizzazione;</p> <p>6) attribuire alla sezione amministrativa il potere regolamentare e compiti e prerogative in materia di: emanazione e aggiornamento del codice deontologico; tenuta e aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; coordinamento e indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa, nonché collaborazione con i medesimi al fine di conservare e tutelare l'indipendenza e il decoro professionale; formazione degli avvocati e dei tirocinanti, specializzazione e previdenza forense; predisposizione della proposta al Ministro della giustizia dei parametri per la determinazione del compenso dell'avvocato; espressione di pareri, su richiesta del Ministro della giustizia, su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la</p>
--	---

~~per la determinazione del compenso dell'avvocato; espressione di pareri, su richiesta del Ministro della giustizia, su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia; pubblicazioni e iniziative culturali finalizzate a informare sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura; istituzione e cura degli elenchi delle associazioni forensi e delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse, della promozione dei valori fondamentali del diritto e del giusto ed equo processo, della promozione di iniziative volte ad ottenere un miglioramento del funzionamento dell'amministrazione e dell'organizzazione della giustizia in conformità alle norme costituzionali e sovranazionali, nonché, per le associazioni specialistiche, dell'offerta formativa sulla materia di competenza; prevedere altresì che sia garantita la tendenziale gratuità dell'offerta formativa nelle materie di competenza destinata alle associazioni specialistiche;~~

7) ~~prevedere che esso possa costituire o aderire a fondazioni e ad associazioni in~~

professione forense e l'amministrazione della giustizia; istituzione e cura degli elenchi delle associazioni forensi e delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse, della promozione dei valori fondamentali del diritto e del giusto ed equo processo, della promozione di iniziative volte ad ottenere un miglioramento del funzionamento dell'amministrazione e dell'organizzazione della giustizia in conformità alle norme costituzionali e sovranazionali, nonché, per le associazioni specialistiche, dell'offerta formativa sulla materia di competenza; prevedere altresì che sia garantita la tendenziale gratuità dell'offerta formativa nelle materie di competenza destinata alle associazioni specialistiche;

7) [**punto eliminato**];

<p><del>materie di interesse per l'avvocatura o per la giurisdizione e che esso istituisca e disciplini con proprio regolamento l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione;</del></p> <p>8) prevedere che <del>esse</del> sia autorizzate, nei limiti necessari per coprire le spese della <del>sua</del> gestione e al fine di garantire almeno il pareggio di bilancio, a determinare un contributo di iscrizione annuale, da porre a carico degli iscritti e da riscuotere da parte degli ordini circondariali, nonché a stabilire diritti per il rilascio di certificati e di copie e a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori; prevedere altresì che il controllo contabile e della gestione sia svolto da un collegio di tre revisori dei conti, nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti;</p> <p>9) <del>prevedere che esso eserciti, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e con la possibilità di applicare l'articolo 700 del codice di procedura civile e, se necessario, le norme ed i</del></p>	<p>8) prevedere che <b>la sezione amministrativa</b> sia autorizzata, nei limiti necessari per coprire le spese della gestione <b>del Consiglio nazionale forense</b> e al fine di garantire almeno il pareggio di bilancio, a determinare un contributo di iscrizione annuale, da porre a carico degli iscritti e da riscuotere da parte degli ordini circondariali, nonché a stabilire diritti per il rilascio di certificati e di copie e a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori; prevedere altresì che il controllo contabile e della gestione sia svolto da un collegio di tre revisori dei conti, nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti;</p> <p>9) <b>prevedere che la sezione disciplinare sia competente a esaminare i reclami avverso i provvedimenti disciplinari, in materia di albi, elenchi e registri e di rilascio del certificato di compiuta pratica nonché i ricorsi relativi alle elezioni dei</b></p>
--	--

<p><del>principi del codice di procedura civile, la giurisdizione sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari, sui reclami in materia di albi, elenchi e registri e di rilascio del certificato di compiuta pratica nonché sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine, dei consigli distrettuali di disciplina e dei comitati pari opportunità e sui conflitti di competenza tra ordini circondariali; prevedere che esso eserciti le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare;</del></p>	<p>consigli dell'ordine, dei consigli distrettuali di disciplina e dei comitati pari opportunità e i conflitti di competenza tra ordini circondariali;</p>
---	--

. \* .

### **Congresso Nazionale Forense**

(art. 2, lettera z)

Nella proposta di legge delega C. 2629 sono contenute una serie di previsioni relative al Congresso Nazionale Forense. Queste previsioni sostanzialmente sviscerano il ruolo del congresso e lo svuotano di significato rispetto alle previsioni dell'attuale ordinamento professionale, mentre sarebbe necessario rilanciare e rafforzare il ruolo e l'indipendenza del congresso nazionale forense e ampliarne le funzioni quale luogo di formazione ed espressione della volontà politica in senso unitario del ceto forense. Anzitutto, viene soppressa la previsione secondo la quale il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, eliminando con un tratto di penna il principio di autoregolamentazione. Viene anche soppresso il richiamo al rispetto dell'identità e dell'autonomia delle componenti associative.

Oltre a ciò, manca del tutto un riconoscimento del congresso quale organismo di rappresentanza unitaria dell'avvocatura e con la funzione di determinare gli indirizzi generali dell'avvocatura sui temi della giustizia e sulle questioni che riguardino la professione forense.

L'ordinamento professionale dovrebbe affermare con chiarezza che le istituzioni forensi che esercitano funzioni amministrative e regolamentari nell'interesse pubblico non possono rivestire anche ruoli di rappresentanza della categoria. Dovrebbe quindi essere prevista l'attribuzione al congresso nazionale forense e ai suoi organismi della funzione di esprimere pareri su proposte e disegni di legge che interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia, la gestione di osservatori permanenti sull'esercizio della giurisdizione e la designazione di rappresentanti di categoria presso commissioni e organi nazionali o internazionali.

Circa la composizione del Congresso Nazionale Forense, occorrerebbe prevedere espressamente l'incompatibilità fra il ruolo di componente di Organismo congressuale forense e quello di componente di altre istituzioni forensi.

<b>PROPOSTA DI MODIFICA</b>	
Art. 2. comma 1, lettera z)	Art. 2. comma 1, lettera z)
z) prevedere che il Consiglio nazionale forense convochi il congresso nazionale forense almeno ogni <del>tre</del> anni, che il congresso elegga l'organismo congressuale forense, con mandato di durata <del>triennale</del> , deputato a dare attuazione alle deliberazioni congressuali e i cui componenti siano ineleggibili dopo lo svolgimento di <del>tre</del> mandati consecutivi, disciplinando le	z) prevedere che il Consiglio nazionale forense convochi il congresso nazionale forense almeno ogni <b>due</b> anni; che il congresso <b>deliberi autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, sentite le associazioni forensi maggiormente rappresentative ed</b> elegga l'organismo congressuale forense, con mandato di durata <b>biennale</b> , deputato a dare attuazione alle deliberazioni congressuali e i cui

<p>ipotesi di rieleggibilità dopo il terzo mandato consecutivo;</p>	<p>componenti non possano rivestire la carica di consiglieri del Consiglio nazionale forense, consigliere dell'ordine, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina e siano ineleggibili dopo lo svolgimento di due mandati consecutivi, disciplinando le ipotesi di rieleggibilità dopo il terzo mandato consecutivo; prevedere che l'organismo congressuale forense presieda il congresso nazionale forense e ne determini l'ordine dei lavori, rappresenti l'avvocatura a livello nazionale e promuova i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti, istituisca e disciplini, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccolga dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali, designi rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;</p>
---	---

. \* .

### **Tirocinio professionale**

(art. 2, lettera aa)

Nella proposta di legge delega C. 2629 sono contenute una serie di previsioni tese a riorganizzare la disciplina del tirocinio professionale e dell'esame di stato, che sostanzialmente sono ricognitive della disciplina attualmente esistente.

La proposta di legge in esame abbinato C. 2633 (DORÌ) si muove nella direzione di rendere più razionale, sostenibile e moderno il percorso di accesso alla professione, intervenendo sulle principali criticità del sistema: durata del percorso, mancanza di tutele economiche per i praticanti, frammentarietà della formazione, scarsa integrazione tra università, tirocinio e formazione successiva. In via di prima approssimazione, quindi si riterrebbe utile riprendere gli elementi innovativi della proposta di legge C. 2633 (DORÌ) all'interno del testo base.

Appare necessario, in primo luogo, introdurre una previsione relativa alla **obbligatorietà del compenso per tutta la durata del tirocinio**, superando definitivamente il modello del praticantato gratuito. Appare anche necessario introdurre delle previsioni che definiscano l'entità del compenso, introducendo almeno criteri minimi nazionali per evitare disomogeneità. È necessario anche prevedere un obbligo di comunicazione all'ordine di appartenenza l'importo del compenso corrisposto al praticante da parte del *dominus* e strumenti di effettiva sanzione per i *dominus* inadempienti.

Appare condivisibile la previsione, contenuta nella proposta di legge C. 2633 (DORÌ) relativa alla possibilità di **anticipazione** del tirocinio (per non più di sei mesi) estesa anche per studenti fuori corso, eliminando disparità già rilevate dalla giurisprudenza, così come è certamente condivisibile la previsione della sua compatibilità con il lavoro subordinato, purché non pregiudichi l'effettività del tirocinio.

Appare anche condivisibile la reintroduzione della possibilità per il praticante di chiedere di essere abilitato al patrocinio in materia civile e penale, dopo un certo periodo di pratica, individuando i limiti di valore o di pena e il tipo di controversia in relazione alla quale il praticante è abilitato al patrocinio. Si potrebbe ipotizzare, al riguardo, che l'abilitazione sia consentita in ambito civile, davanti al Tribunale e al

Giudice di pace per cause di valore non superiore a 25.000,00 euro; e in ambito penale, nei procedimenti davanti al Giudice di pace per contravvenzioni ovvero per delitti puniti con la pena della reclusione non superiore a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla pena detentiva.

A.N.F. ribadisce la propria **contrarietà all'obbligatorietà delle scuole forensi**. Le ragioni del dissenso sono note e consolidate:

- l'obbligo di frequenza determina un aggravio di costi e tempi, nonostante le previsioni di gratuità entro una soglia ISEE;
- il praticante dovrebbe essere libero di formarsi come ritiene più opportuno, anche con corsi formativi che non rivestono la forma della scuola forense e dovrebbe essere libero di scegliere come prepararsi al meglio per superare il limite finale che è l'esame di Stato, secondo una logica di autodeterminazione e indipendenza;
- l'obbligo per il praticante di superare l'esame finale della scuola forense si pone in contrasto con il principio che l'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, che dovrebbe essere unico e non essere preceduto da sbarramenti precedenti;
- l'obbligo generale rischia di penalizzare i praticanti che svolgono un tirocinio effettivo e intensamente formativo presso studi legali strutturati;
- l'eventuale gratuità non elimina i problemi organizzativi derivanti dalla frequenza obbligatoria, specie nei distretti in cui le scuole sono poche, lontane, sovraccariche o scarsamente coordinate con gli orari del tirocinio.

A.N.F. propone pertanto che **la frequenza delle scuole forensi non sia obbligatoria**, ma possa costituire uno strumento formativo fortemente raccomandato; sia alternativa a percorsi formativi certificati di pari qualità; resti sostituibile con il diploma delle scuole di specializzazione per le professioni legali.

In ogni caso, appare condivisibile la previsione, contenuta nella proposta di legge C. 2633 (DORÌ), della **gratuità delle scuole forensi** per i praticanti con redditi familiari sotto una soglia ISEE, ma ribadisce che tale misura non rende accettabile l'obbligatorietà delle scuole. Al riguardo sarebbe opportuno prevedere un sistema di

controllo pubblico sull'effettivo utilizzo delle risorse e sulla qualità dei corsi.

<b>PROPOSTA DI MODIFICA</b>	
Art. 2. comma 1, lettera aa)	Art. 2. comma 1, lettera aa)
<p>aa) con riferimento al tirocinio per l'accesso alla professione forense, prevedere:</p> <p>1) che il tirocinio abbia una durata continuativa di diciotto mesi e consista nella formazione, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzata a fargli conseguire le competenze necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche;</p> <p>2) che il tirocinio si articoli, <del>oltre che</del> nella pratica svolta presso lo studio professionale di un avvocato avente un'anzianità di iscrizione nell'albo tale da assicurare un'adeguata formazione, <del>nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale organizzati dai consigli dell'ordine degli avvocati mediante l'istituzione di scuole forensi, anche in collaborazione con le università, ovvero da soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense e dalle</del></p>	<p>aa) con riferimento al tirocinio per l'accesso alla professione forense, prevedere:</p> <p>1) che il tirocinio abbia una durata continuativa di diciotto mesi e consista nella formazione, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzata a fargli conseguire le competenze necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche;</p> <p>2) che il tirocinio si articoli nella pratica svolta presso lo studio professionale di un avvocato avente un'anzianità di iscrizione nell'albo tale da assicurare un'adeguata formazione;</p>

~~scuole di specializzazione per le professioni legali accreditate dal Consiglio nazionale forense;~~

~~3) che le modalità di istituzione delle scuole forensi, compresa la determinazione dei criteri organizzativi, dimensionali e di sostenibilità economica dei corsi, le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione, i criteri di accreditamento degli altri soggetti che intendano organizzare corsi di formazione per i praticanti, i criteri di selezione dei docenti, l'organizzazione dei corsi di formazione e la loro durata minima, ivi compresa la possibilità di svolgere formazione a distanza in modalità sincrona, nel limite del 40 per cento del monte orario, nonché le modalità di svolgimento della prova finale siano oggetto di un regolamento del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, nel rispetto dei seguenti principi generali:~~

~~3.1) garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa delle scuole forensi e dei soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense nonché la libertà della relativa scelta individuale;~~

~~3.2) prevedere, quali essenziali contenuti formativi dei corsi di formazione, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la~~

3) [**punto eliminato**]

<p><del>tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;</del></p> <p><del>3.3) rendere omogenei i piani didattici a livello nazionale;</del></p> <p><del>3.4) rendere omogenei i criteri di giudizio nel territorio nazionale, mediante attribuzione delle verifiche intermedie e finali del profitto a una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari;</del></p> <p>4) l'esclusione di modalità di tirocinio diverse o equipollenti rispetto a quelle di cui al numero 2), fatta salva la possibilità di svolgere il tirocinio, per l'intera durata dello stesso, presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico, anche se trasformato in persona giuridica di diritto privato, sino a quando sia partecipato prevalentemente da enti pubblici, la possibilità di svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese appartenente all'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione, nonché la possibilità di svolgere il tirocinio, per non più di sei mesi, durante l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea;</p>	<p>4) l'esclusione di modalità di tirocinio diverse o equipollenti rispetto a quelle di cui al numero 2), fatta salva la possibilità di svolgere il tirocinio, per l'intera durata dello stesso, presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico, anche se trasformato in persona giuridica di diritto privato, sino a quando sia partecipato prevalentemente da enti pubblici, la possibilità di svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese appartenente all'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione, nonché la possibilità di svolgere il tirocinio, per non più di sei mesi, durante l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea;</p>
--	--

<p>5) la disciplina dei casi di interruzione del tirocinio e delle attività di vigilanza dei consigli dell'ordine degli avvocati sul corretto ed effettivo svolgimento del tirocinio nonché le modalità di trasferimento presso un altro consiglio dell'ordine degli avvocati;</p> <p>6) la possibilità di svolgere il tirocinio contestualmente allo svolgimento di attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio medesimo e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse;</p> <p>7) la possibilità per il praticante di chiedere di essere abilitato al patrocinio in materia civile e penale, mediante l'iscrizione in apposita sezione del registro, individuando i limiti di valore o di pena e il tipo di controversia in relazione alla quale il praticante è abilitato al patrocinio;</p> <p><del>8) che il superamento della prova finale dei corsi di formazione obbligatori sia</del></p>	<p>5) la disciplina dei casi di interruzione del tirocinio e delle attività di vigilanza dei consigli dell'ordine degli avvocati sul corretto ed effettivo svolgimento del tirocinio nonché le modalità di trasferimento presso un altro consiglio dell'ordine degli avvocati;</p> <p>6) la possibilità di svolgere il tirocinio contestualmente allo svolgimento di attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio medesimo e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse;</p> <p>7) la possibilità per il praticante di chiedere di essere abilitato al patrocinio in materia civile e penale, mediante l'iscrizione in apposita sezione del registro, individuando i limiti di valore o di pena e il tipo di controversia in relazione alla quale il praticante è abilitato al patrocinio;</p> <p><b>7 bis) che il praticante debba obbligatoriamente retribuito durante tutta la durata del tirocinio, con un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità delle prestazioni rese e, comunque, non inferiore ai parametri stabiliti in via regolamentare;</b></p> <p>8) [<b>punto eliminato</b>]</p>
--	---

condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e per l'accesso all'esame di Stato;	
--	--

. \* .

### **Esame di stato**

(art. 2, lettera bb)

Nella proposta di legge delega C. 2629 viene prevista una ridefinizione del contenuto dell'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, che in una certa misura riprendono i contenuti della disciplina transitoria adottata nel periodo post-covid e ancora in essere. Una disciplina maggiormente dettagliata è contenuta nella proposta di legge C. 2633 (DORI), recante "*Disposizioni in materia di accesso alla professione forense*".

Rispetto alla metodologia dell'esame di Stato, appare preferibile la scelta di prevedere **una sola prova scritta (atto giudiziario)**, piuttosto che le due prove attualmente previste dalla proposta di legge delega governativo.

Appare anche opportuna la previsione di **criteri di valutazione trasparenti** attraverso griglie, linee guida e motivazioni dell'elaborato, elemento e la previsione di una **estrazione della lettera all'inizio delle prove**, utile a garantire prevedibilità sulle tempistiche dell'orale.

<b>PROPOSTA DI MODIFICA</b>	
Art. 2. comma 1, lettera bb)	Art. 2. comma 1, lettera bb)
bb) con riferimento all'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, per lo svolgimento del quale può essere	bb) con riferimento all'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, per lo svolgimento del quale può essere

<p>previsto l'utilizzo di sistemi informatici, prevedere:</p> <p>1) che l'esame si svolga in unica sessione annuale e si articoli in <del>due prove scritte</del> e in una prova orale;</p> <p>2) le modalità di svolgimento <del>delle prove scritte</del>, stabilendo che <del>esse consistano</del> nella redazione, in presenza e mediante modalità di videoscrittura con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza, <del>di un parere motivato su una questione proposta, in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo,</del> e di un atto giudiziario che richieda conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;</p> <p>3) le modalità di svolgimento della prova orale, stabilendo che essa consista in un colloquio avente ad oggetto la soluzione di un caso pratico che presupponga le conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra quelle regolate dal codice civile o dal codice penale o dal diritto amministrativo, la risposta a un quesito in materia di diritto processuale a scelta del candidato, la risposta ad un quesito in materia di diritto</p>	<p>previsto l'utilizzo di sistemi informatici, prevedere:</p> <p>1) che l'esame si svolga in unica sessione annuale e si articoli in <b>una prova scritta</b> e in una prova orale;</p> <p>2) le modalità di svolgimento <b>della prova scritta</b>, stabilendo che <b>essa consista</b> nella redazione, in presenza e mediante modalità di videoscrittura con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza, di un atto giudiziario che richieda conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;</p> <p>3) le modalità di svolgimento della prova orale, stabilendo che essa consista in un colloquio avente ad oggetto la soluzione di un caso pratico che presupponga le conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra quelle regolate dal codice civile o dal codice penale o dal diritto amministrativo, la risposta a un quesito in materia di diritto processuale a scelta del candidato, la risposta ad un quesito in materia di diritto</p>
---	--

<p>sostanziale a scelta tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo, un quesito in una materia scelta tra il diritto commerciale, il diritto costituzionale, il diritto del lavoro, il diritto dell'Unione europea, il diritto ecclesiastico e il diritto tributario e un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forensi;</p> <p>4) i criteri di composizione delle commissioni di esame a livello nazionale e di distretto di corte d'appello, in modo che le stesse siano composte da avvocati, magistrati e professori universitari o ricercatori in materie giuridiche, anche in pensione, prevedendo la possibilità di costituire sottocommissioni e che la maggioranza dei componenti delle commissioni sia composta da avvocati, per i quali sia stabilita l'ineleggibilità quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e del Consiglio nazionale forense nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto nelle commissioni di esame;</p>	<p>sostanziale a scelta tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo, un quesito in una materia scelta tra il diritto commerciale, il diritto costituzionale, il diritto del lavoro, il diritto dell'Unione europea, il diritto ecclesiastico e il diritto tributario e un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forensi;</p> <p>4) i criteri di composizione delle commissioni di esame a livello nazionale e di distretto di corte d'appello, in modo che le stesse siano composte da avvocati, magistrati e professori universitari o ricercatori in materie giuridiche, anche in pensione, prevedendo la possibilità di costituire sottocommissioni e che la maggioranza dei componenti delle commissioni sia composta da avvocati, per i quali sia stabilita l'ineleggibilità quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e del Consiglio nazionale forense nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto nelle commissioni di esame;</p>
---	---

<p>5) i criteri di valutazione della prova orale e delle prove scritte, sulla base dei seguenti parametri:</p> <p>5.1) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;</p> <p>5.2) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;</p> <p>5.3) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;</p> <p>5.4) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;</p> <p>5.5) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione;</p>	<p>5) i criteri di valutazione della prova orale e delle prove scritte, sulla base dei seguenti parametri:</p> <p>5.1) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;</p> <p>5.2) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;</p> <p>5.3) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;</p> <p>5.4) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;</p> <p>5.5) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione;</p>
--	--

. \* .

### **Intelligenza artificiale**

Deve poi osservarsi che la proposta di riforma non contiene alcuna disposizione, neanche che in forma indiretta, affronti il tema dell'uso di strumenti di intelligenza artificiale nella professione forense.

Oggi, anche alla luce del recente "Regolamento sull'intelligenza artificiale" (UE) n. 2024/1689 del 13 giugno 2024 (cosiddetto "AI Act"), l'esigenza è ancora più avvertita, stante la velocità esponenziale evolutiva e di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, in relazione alle implicazioni giuridiche, etiche e sociali che ne conseguono, soprattutto con maggiore riguardo al loro impatto sull'esercizio della professione forense e sulla protezione dei dati personali.

Vi è l'esigenza di identificare e prevenire i rischi, le sfide e le implicazioni etiche, sociali e legali dell'intelligenza artificiale. Pertanto, è necessario stabilire e applicare dei principi che sono ritenuti cardini imprescindibili per il suo utilizzo nel comparto giustizia, quali: il rispetto dei diritti fondamentali, l'antropocentrismo, la conoscenza e l'uso consapevole dell'intelligenza artificiale, la lealtà, la trasparenza e l'informazione, la *privacy* e la *cybersecurity*, e la responsabilità; nonché delle regole e delle linee guida, che assicurino la presenza dell'essere umano come centro di ogni decisione e di qualsiasi risultato derivante dai suddetti sistemi di intelligenza artificiale.

A.N.F. ritiene che in una fase di elaborazione di una nuova legge professionale, il tema della regolamentazione dell'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale da parte degli avvocati non possa non essere affrontato.

. \* .

In conclusione, A.N.F. esprime un parere complessivamente critico rispetto alle proposte di legge in esame e sollecita l'adozione delle integrazioni e modifiche modifica sopra indicate che – ove adottate – potrebbero condurre ad una valutazione positiva.

Roma, 1° dicembre 2025.

A.N.F. Associazione Nazionale Forense  
Il Segretario Generale  
Avv. Giampaolo DI MARCO

